



FEDERICA ZINI  
NOTAIO

REPERTORIO N. 6.580

FASCICOLO N. 5.013

**VERBALE DI ASSEMBLEA DI**

**ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE**

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno 2024 (duemilaventiquattro) questo giorno di lunedì 25 (venticinque) del  
mese di novembre alle ore 10,30 (dieci e trenta).

Registrato a Bologna

In San Lazzaro di Savena (BO), Via Emilia n. 247.

il 28 novembre 2024

Davanti a me Dott.ssa FEDERICA ZINI, Notaio in San Lazzaro di Savena,

al n. 54277

iscritto al Collegio Notarile del Distretto di Bologna, è presente il signor:

esatti euro 200,00

- BERGAMI LORENZO nato a Bologna il 7 aprile 1980, domiciliato ove

infra per la carica, il quale dichiara di intervenire al presente atto non in proprio

ma esclusivamente nella qualità di Presidente del Consiglio Direttivo e quindi

legale rappresentante dell'associazione di promozione sociale non riconosciuta

denominata **"SPEIRES APS"**, con sede legale in Bologna, Via Luigi Pasteur

n. 12, CF 91411200370, iscritta nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore

con determina della Regione Emilia Romagna n. 11488 in data 15 giugno 2022,

tale nominato con delibera del Consiglio Direttivo in data 17 maggio 2024.

Detto comparente, cittadino italiano, della cui identità personale io notaio sono

certo, nella qualità di cui sopra, mi richiede di redigere il verbale di assemblea

dei soci di detta associazione, per la parte straordinaria, convocata in questo

giorno, luogo ed ora giusto avviso spedito agli associati a mezzo messaggio di

posta elettronica in data 11 novembre 2024 contenente l'elenco delle materie

da trattare.

A norma dell'art. 9 dello statuto sociale, assume la Presidenza dell'assemblea lo

stesso comparente, il quale dichiara che:

|  |                                                                                     |  |
|--|-------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  |                                                                                     |  |
|  | - è qui riunita, a seguito di formale convocazione, ai sensi dell'art. 10 del       |  |
|  | vigente statuto, in seconda convocazione, essendo andata deserta la prima,          |  |
|  | l'assemblea degli associati;                                                        |  |
|  | - sono presenti, in proprio o per delega n. 14 (quattordici) associati aventi       |  |
|  | diritto di voto su 24 (ventiquattro), come da elenco compilato a cura del           |  |
|  | Consiglio Direttivo dell'ente ed esibitomi dal comparente, che si allega al         |  |
|  | presente atto sotto la lettera "A",                                                 |  |
|  | - per il Consiglio Direttivo sono presenti, oltre ad esso Presidente, i Consiglieri |  |
|  | signore Alice Fabbri e Claudia Raguzzini;                                           |  |
|  | - con riferimento alle vigenti disposizioni statutarie, l'Assemblea straordinaria è |  |
|  | validamente costituita con la presenza di almeno la metà più uno degli              |  |
|  | associati e delibera con il voto favorevole dei tre quarti dei presenti;            |  |
|  | - pertanto, l'assemblea è validamente costituita ed atta a deliberare sugli         |  |
|  | argomenti posti all'                                                                |  |
|  | <b>ordine del giorno</b>                                                            |  |
|  | <b>PARTE STRAORDINARIA</b>                                                          |  |
|  | <b>1) Modificazioni Statutarie e deliberazioni relative;</b>                        |  |
|  | <b>2) Varie ed eventuali</b>                                                        |  |
|  | Sul primo punto all'ordine del giorno il Presidente riferisce all'assemblea le      |  |
|  | ragioni che rendono opportuno modificare l'attuale statuto sociale al fine di       |  |
|  | renderlo conforme alla normativa in tema di associazioni di promozione              |  |
|  | sociale che siano enti del terzo settore, sulla base della normativa di cui al      |  |
|  | D.Lgs. n. 117 del 3 luglio 2017 (c.d. Codice del Terzo Settore), anche al fine      |  |
|  | dell'eventuale successivo riconoscimento della personalità giuridica, una volta     |  |
|  | raggiunto il patrimonio minimo ivi previsto.                                        |  |
|  |                                                                                     |  |

Il Presidente propone pertanto di approvare il nuovo testo di Statuto al quale si rinvia per il dettaglio di tutte le modifiche da esso desumibili e da approvarsi nel suo complesso.

Più in particolare, e non a titolo esaustivo, si propone:

- di modificare la denominazione dell'associazione in "STRATEGIC NUTRITION ETS APS" nel rispetto di quanto prescritto dall'art. 35, comma 5 D.Lgs. 117/2017;

- di trasferire la sede dell'associazione all'interno del Comune di Bologna, dalla attuale in Via Pasteur n. 12 a Piazza Azzarita n. 6/B;

- di inserire la possibilità di istituire filiali e sedi secondarie non solo in Italia, ma anche all'estero;

- di modificare le competenze spettanti al Consiglio Direttivo, attribuendo a questo l'esercizio in toto del potere gestorio dell'associazione;

- prevedere tra gli organi dell'associazione l'organo di controllo ed il revisore legale;

- modificare lo scopo dell'associazione in conformità alle sue mutate esigenze ed in conformità a quanto prescritto all'art. 5 D.Lgs. n. 117/2017, meglio specificando gli ambiti operativi e le finalità dell'attività dell'Associazione;

- adeguare alla novella sopra richiamata la previsione e la disciplina di funzionamento degli organi dell'Associazione (Assemblea dei soci, Consiglio Direttivo, Presidente e Vice Presidente, Organo di Controllo e Organo di Revisione, ove nominati);

- prevedere il rimborso delle spese sostenute dai membri del Consiglio Direttivo ed un eventuale compenso purchè nel rispetto della normativa di cui al Codice del Terzo settore;

|  |                                                                                   |  |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------|--|
|  |                                                                                   |  |
|  | - inserire la descrizione delle finalità di destinazione del Patrimonio al        |  |
|  | momento dello scioglimento dell'ente.                                             |  |
|  | L'Assemblea, udito quanto esposto dal presidente, dopo ampia ed attenta           |  |
|  | discussione, mediante voto espresso per alzata di mano da ciascuno degli          |  |
|  | aventi diritto, presenti di persona, in proprio o per delega, all'unanimità       |  |
|  | <b>DELIBERA</b>                                                                   |  |
|  | 1) di modificare lo statuto dell'associazione come proposto dal Presidente,       |  |
|  | approvando il nuovo testato dello statuto sociale che si allega al presente atto  |  |
|  | sotto la lettera "B"                                                              |  |
|  | L'assemblea da altresì mandato al Presidente di intervenire in successivi atti di |  |
|  | deposito o integrazione di documentazione eventualmente necessaria per            |  |
|  | l'iscrizione presso il RUNTS.                                                     |  |
|  | Null'altro essendovi da deliberare all'ordine del giorno e nessun intervenuto     |  |
|  | chiedendo la parola sulle varie ed eventuali, il Presidente dichiara sciolta e    |  |
|  | chiusa l'assemblea alle ore 12 (dodici).                                          |  |
|  | Le spese di questo atto e quelle inerenti e conseguenti si assumono a carico      |  |
|  | dell'associazione.                                                                |  |
|  | Io notaio dell'atto ho dato lettura al comparente che lo approva e conferma.      |  |
|  | Scritto da persona di mia fiducia e completato da me notaio su due fogli per      |  |
|  | quattro pagine e fin qui della quinta, sottoscritto alla medesima ora in cui è    |  |
|  | sciolta l'assemblea.                                                              |  |
|  | F.to: LORENZO BERGAMI                                                             |  |
|  | " FEDERICA ZINI notaio                                                            |  |
|  |                                                                                   |  |
|  |                                                                                   |  |
|  |                                                                                   |  |

ALEGATO "A" al N. 5013 di FASCICOLO

ELENCO ASSOCIATI

|                                 |                     |
|---------------------------------|---------------------|
| 1) Raspanti Gianna              |                     |
| 2) Fabbri Alice                 | PRESENTE            |
| 3) Raguzzini Claudia            | PRESENTE            |
| 4) Bergami Lorenzo              | PRESENTE            |
| 5) Gambini Andrea               | PRESENTE con delega |
| 6) Lesmo Fernandez Cindy Lorena |                     |
| 7) Zaffini Enrica               | PRESENTE con delega |
| 8) Signorini Veronica           |                     |
| 9) Gotti Gloria                 | PRESENTE con delega |
| 10) Tronconi Nicolò             | PRESENTE con delega |
| 11) Zocca Cecilia               | PRESENTE            |
| 12) Mazzei Valeria              |                     |
| 13) Bencivenni Sara             | PRESENTE con delega |
| 14) Ferioli Erica               | PRESENTE con delega |
| 15) Romanazzo Francesca         | PRESENTE con delega |
| 16) Turrini Mattia              | PRESENTE            |
| 17) Zunarelli Letizia           |                     |
| 18) Kacimi Sarah                |                     |
| 19) Pratesi Giulia              |                     |
| 20) Nobili Angelica             | PRESENTE            |
| 21) Missere Maria Eleonora      | PRESENTE            |
| 22) Maiullari Raffaele Nicola   |                     |
| 23) Messina Gianluca            |                     |
| 24) Angeletti Simona            |                     |

3  
Fabbri Alice

Zocca Cecilia

Romanazzo Francesca

**ALLEGATO "B" AL N. 5.013 DI FASCICOLO**

**STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE**

**Art. 1 (Denominazione e sede)**

Ai sensi degli artt. 35 e ss. d.lgs. n. 117 del 2017, è costituita una Associazione di promozione sociale, operante nel settore socio-sanitario, della fondazione, dell'istruzione e della promozione della salute e del benessere psicofisico che assume la denominazione

**"STRATEGIC NUTRITION ETS APS"**

L'Associazione ha sede legale in Bologna, Piazza Azzarita n. 6/B, e la sua durata è illimitata.

La sede legale potrà essere trasferita nel territorio dello stesso comune con semplice delibera di assemblea; il cambio di sede deve essere comunicato agli enti ed istituzioni con i quali l'associazione ha rapporti.

Il Consiglio Direttivo può istituire sedi secondarie, sedi operative ovvero filiali e rappresentanze dell'Associazione sia in Italia che all'estero.

**Art. 2 (Scopi e Attività)**

La Associazione, ai sensi dell'art. 4, comma 1, d.lgs. n. 117 del 2017, persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, a favore dei propri associati, di loro familiari e a favore di terzi, senza finalità di lucro e nel pieno rispetto della libertà e della dignità degli associati, ispirandosi a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati nella promozione della salute e del benessere collegati all'adozione di un particolare modello di nutrizione e di protocolli clinici nell'ambito della prevenzione e dello stile di vita reattivo al benessere e alla salute delle persone.

L'Associazione non tutela interessi economici di categoria e può aderire ad

altre associazioni o enti a carattere analogo quando ciò torni utile al conseguimento dello scopo istituzionale.

Ai sensi dell'art. 5, comma 1, d.lgs. n. 117 del 2017, per il perseguimento delle suddette finalità, l'associazione esercita, in via esclusiva o principale, le seguenti attività di interesse generale:

b) interventi e prestazioni sanitarie;

d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

g) formazione universitaria e post-universitaria;

h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo.

L'Associazione può esercitare attività diverse da quelle di interesse generale di cui sopra, purché secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, secondo i criteri e limiti definiti dall'art. 6 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, dalle relative norme di attuazione e dalle altre disposizioni di legge vigenti.

A tal fine è demandata al Consiglio Direttivo la concreta individuazione delle attività diverse esercitabili, nel rispetto dei citati criteri e limiti.

Per lo svolgimento delle suddette attività, l'Associazione si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dai propri associati. Può inoltre avvalersi, in caso di particolare necessità, di

prestazioni di lavoro autonomo o dipendente, anche ricorrendo ai propri associati purchè nel rispetto delle limitazioni di cui all'art. 36 CTS.

### **Art. 3 (Associati)**

L'Associazione è aperta a chiunque ne condivida i principi di solidarietà.

Il numero degli associati è illimitato e non può essere inferiore al numero minimo previsto dall'art. 35 c.1 CTS. Può diventare associato chiunque approvi le finalità dell'Associazione, si riconosca nel presente Statuto, indipendentemente dalle proprie condizioni economiche, identità sessuale, nazionalità, appartenenza etnica e religiosa.

In considerazione delle attività esercitate, i minori di anni diciotto possono assumere il titolo di associato, previo consenso di chi ne esercita la responsabilità genitoriale.

Possono essere associati sia persone fisiche che persone giuridiche, ma se si tratta di altri enti del terzo settore o senza scopo di lucro, il loro numero non può essere superiore al cinquanta per cento del numero delle associazioni di promozione sociale socie.

### **Art. 4 (Ammissione a socio)**

Chi intende essere ammesso come associato dovrà farne richiesta presentando apposita domanda scritta al consiglio direttivo, dichiarando di attenersi al presente statuto e di osservare gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli organi dell'Associazione.

All'atto di accettazione della domanda, con contemporaneo versamento della quota associativa, verrà effettuata l'iscrizione nel libro soci e il richiedente acquisirà ad ogni effetto la qualifica di associato a partire da tale momento.

In caso di rigetto della domanda, il Consiglio direttivo deve motivare la

deliberazione di rigetto e darne comunicazione all'interessato. Questi può entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea in occasione della successiva convocazione.

In caso di domanda presentata da soggetti diversi dalle persone fisiche, essa dovrà essere presentata dal legale rappresentante del soggetto che richiede l'adesione.

#### **Art. 5 (Diritti dei soci)**

La qualifica di associato conferisce il diritto a:

- partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione: - partecipare alla vita associativa, esprimendo il proprio voto in tutte le sedi deputate, in particolare in merito all'approvazione e modifica delle norme dello Statuto ed eventuali regolamenti e alla nomina degli organi direttivi dell'Associazione;
- godere dell'elettorato attivo e passivo; nel caso di persone giuridiche o Enti il diritto ad accedere alle cariche associative è riconosciuto in capo ai loro legali rappresentanti o mandatarî.

#### **Art. 6 (Doveri dei soci)**

Gli associati sono tenuti a:

- osservare le norme del presente Statuto, gli eventuali Regolamenti interni e le deliberazioni legittimamente assunte dagli organi associativi;
- contribuire, nei limiti delle proprie possibilità, al raggiungimento degli scopi statutari, secondo gli indirizzi degli organi direttivi;
- astenersi da qualsiasi comportamento che si ponga in contrasto con gli scopi e le regole dell'Associazione;
- versare la quota associativa annuale stabilita in funzione dei programmi di attività entro 2 mesi decorrenti dall'inizio dell'esercizio sociale. Tale quota

dovrà essere stabilita annualmente per l'anno successivo con delibera del Consiglio Direttivo e in ogni caso non potrà mai essere restituita. Le quote e/o i contributi associativi sono intrasmissibili e non rivalutabili. Gli associati sono tenuti ad un comportamento corretto sia nelle relazioni interne con gli altri associati che con i terzi. Gli associati prestano prevalentemente attività di volontariato come previsto dalla D.LGS. 117/2017 e successive modifiche.

#### **Art. 7 (Perdita della qualifica di socio)**

La qualità di socio cessa per recesso, morte o esclusione.

L'associato può recedere liberamente dall'associazione con comunicazione scritta da inviare al Consiglio Direttivo, almeno 3 (tre) mesi prima della scadenza dell'anno. Sarà onere del Consiglio Direttivo provvedere a cancellarlo dal Registro degli associati.

Il Consiglio Direttivo può deliberare a maggioranza dei 2/3 (due terzi) dei suoi membri l'esclusione del socio dall'Associazione, per i seguenti motivi:

- 1) non ottemperi alle disposizioni del presente statuto, degli eventuali regolamenti e delle delibere adottate dagli organi dell'Associazione;
- 2) svolga o tenti di svolgere attività contrarie agli interessi dell'Associazione;
- 3) in qualunque modo arrechi danni gravi, anche morali e/o di immagine, all'Associazione;
- 4) senza giustificato motivo si renda moroso nel pagamento della quota associativa;
- 5) e in genere per la perdita di qualcuno dei requisiti in base ai quali è avvenuta l'ammissione.

La delibera di esclusione adeguatamente motivata, deve essere comunicata per iscritto dal Consiglio Direttivo. Successivamente il provvedimento del

Consiglio Direttivo deve essere ratificato dalla prima assemblea ordinaria degli associati che sarà convocata. Nel corso di tale Assemblea, alla quale deve essere convocato anche l'associato interessato, si procederà in contraddittorio ad una disamina degli addebiti.

Fino alla data di svolgimento dell'Assemblea l'associato interessato dal provvedimento si intende sospeso. L'esclusione diventa operante dalla annotazione sul libro soci a seguito della delibera dell'Assemblea che abbia ratificato il procedimento di esclusione adottato dal Consiglio Direttivo.

Di tale deliberazione assunta dall'Assemblea deve essere data comunicazione all'interessato mediante lettera raccomandata. I soci esclusi per morosità saranno riammessi pagando la quota annuale.

Il Consiglio Direttivo, entro la fine del mese di febbraio, provvede alla revisione del libro dei Soci. Il recesso, la morte o l'esclusione del socio non comportano alcuna liquidazione di quote del patrimonio associativo all'associato o ai suoi eredi.

#### **Art. 8 (Organi Associativi)**

Sono organi dell'associazione:

- l'assemblea degli associati;
- il Consiglio Direttivo;
- l'Organo di controllo ed il Revisore legale, se nominati

Gli organi dell'Associazione sono tenuti ad assicurare un'informazione costante e tempestiva sullo svolgimento delle loro funzioni.

Nell'assunzione di decisioni da parte degli organi associativi, l'Associazione si ispirerà a principi diretti a garantire la massima partecipazione democratica di tutti i soci privilegiando il metodo del consenso. Solo in casi estremi e verificata

l'impossibilità di raggiungere un accordo le decisioni verranno prese a maggioranza. Tutte le cariche elettive sono sciolte a titolo gratuito.

#### **Art. 9 (Assemblea dei Soci)**

L'Assemblea generale degli associati è il massimo organo deliberativo dell'Associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie.

Essa è l'organo sovrano dell'Associazione e dell'attuazione sulle decisioni da essa assunte provvede il Consiglio Direttivo.

L'Assemblea ordinaria delibera su qualsiasi proposta venga presentata alla sua attenzione che non sia però di pertinenza dell'Assemblea straordinaria.

In particolare sono compiti dell'Assemblea ordinaria:

a) elezione, previa determinazione del numero dei componenti per il mandato successivo, del Consiglio Direttivo ed eventuale azione di revoca di tale organo o dei suoi singoli componenti;

b) approvazione del bilancio di esercizio;

c) approvazione di eventuali regolamenti;

d) esprimersi sulle reiezioni di domande di ammissione di nuovi associati;

e) deliberazione in merito all'esclusione degli associati;

f) deliberazione eventuale del trasferimento della sede legale all'interno del medesimo Comune. L'Assemblea, di norma, è considerata straordinaria quando si riunisce per deliberare sulle modificazioni dello statuto e sullo scioglimento dell'Associazione nominando i liquidatori. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal Vice Presidente o dalla persona designata dall'assemblea stessa.

Delle deliberazioni dell'Assemblea deve essere redatto verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

#### **Art. 10 (Convocazione dell'assemblea degli associati)**

La convocazione dell'Assemblea viene effettuata dal Presidente, previa delibera del Consiglio Direttivo, mediante comunicazione scritta diretta a ciascun associato, da spedirsi, anche per mezzo elettronico, almeno 10 giorni prima della data fissata per la riunione contenente l'ordine del giorno, il luogo (nella sede o altrove), la data e l'orario della prima e della eventuale seconda convocazione che dovrà avvenire a distanza di almeno un giorno dalla prima convocazione.

Essa ha luogo almeno una volta all'anno entro i 120 (centoventi) giorni successivi alla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del bilancio d'esercizio, o anche successivamente purchè nel rispetto del termine previsto per il deposito del bilancio presso il RUNTS entro il 30 giugno. L'Assemblea si riunisce, inoltre, tutte le volte che il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario o ne sia fatta richiesta per iscritto, con indicazione delle materie da trattare, da almeno un decimo degli associati. In questo caso la convocazione deve avere luogo entro venti giorni dalla data della richiesta.

Nelle assemblee hanno diritto di voto gli associati iscritti al libro soci ed in regola con il versamento della quota associativa dell'anno in corso.

Le modalità di votazione seguono il principio del voto singolo: una testa, un voto. Ogni associato può rappresentare in Assemblea, per mezzo di delega scritta, non più di un associato.

Il voto è normalmente espresso in forma palese, tranne che abbia ad oggetto delle persone, il rinnovo delle cariche o che il voto segreto venga richiesto da almeno un decimo dei partecipanti.

Il Presidente del Consiglio Direttivo può inoltre, in questo caso, scegliere due

scrutatori fra i presenti.

L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà più uno degli associati.

In seconda convocazione, che non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima, l'Assemblea ordinaria è validamente costituita con la partecipazione di almeno il 30% degli associati, intervenuti o rappresentati per delega: qualora non si fosse raggiunta tale percentuale di presenza, trascorsa un'ora dall'orario fissato per la seduta, la seconda convocazione è comunque regolarmente costituita qualunque sia il numero degli associati aventi diritto di voto intervenuti o rappresentati.

Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono valide quando siano approvate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità i componenti del Consiglio direttivo non hanno voto.

La deliberazione riguardante lo scioglimento dell'Associazione e relativa devoluzione del patrimonio residuo deve essere assunta con il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati. La deliberazione in merito a modifiche statutarie deve essere adottata, in prima convocazione, con il voto favorevole di almeno i tre quinti degli associati.

Nella seconda eventuale convocazione, che non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima, le modifiche statutarie sono adottate con la partecipazione di almeno la metà più uno degli associati, intervenuti e rappresentati per delega e approvate con il voto favorevole dei tre quarti dei presenti.

Qualora nella seconda convocazione non venisse raggiunto il quorum

costitutivo, è possibile indire una terza convocazione, a distanza di almeno un mese dalla seconda convocazione, nella quale la deliberazione in merito a modifiche statutarie deve essere adottata con la partecipazione di almeno il 30% più uno degli associati, intervenuti o rappresentati per delega e approvata con il voto favorevole dei tre quarti dei presenti.

#### **Art. 11 (Consiglio Direttivo)**

Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di tre a un massimo di cinque membri fra gli associati eletti dall'assemblea.

I membri del Consiglio durano in carica 4 anni e sono rieleggibili. Essi rimangono in carica fino alla data di naturale scadenza dell'organo: entro tale data deve essere convocata l'Assemblea degli associati per l'elezione dei componenti il nuovo Consiglio Direttivo.

All'organo direttivo può essere attribuito un compenso con deliberazione dell'assemblea degli associati, purché proporzionato all'attività svolta e comunque nel rispetto di quanto previsto dall'art. 8 CTS, fermo restando comunque il rimborso delle spese documentate sostenute per l'espletamento dell'ufficio.

Il Consiglio è l'organo propulsore dell'Associazione, della quale predispone e sviluppa l'attività, provvedendo a quanto occorra per il suo funzionamento.

Esso mette a punto programmi annuali di attività. Il Consiglio nomina nel proprio seno il Presidente ed almeno un Vice Presidente e il Tesoriere/Segretario della Associazione.

Il Consiglio Direttivo, nell'esercizio delle sue funzioni può avvalersi della collaborazione di commissioni consultive o di studio, nominate dal Consiglio stesso, composte dai soci e non soci.

Il Consiglio Direttivo si riunisce, sempre in unica convocazione, almeno due volte l'anno, e comunque ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario o quando lo richiedono almeno i 2/3 (due terzi) dei componenti il Consiglio stesso.

Le riunioni del Consiglio Direttivo devono essere convocate con lettera, fax, e-mail, telegramma, raccomandata, o con qualsiasi altro metodo in grado di raggiungere la totalità dei membri, inviata almeno otto giorni prima della data di convocazione.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide, indipendentemente dalle modalità della convocazione, qualora siano presenti la totalità dei membri.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o in caso di sua assenza dal Vice Presidente e in assenza di entrambi da un membro scelto tra i presenti.

Le sedute sono valide quando vi intervenga la maggioranza dei componenti e le deliberazioni siano adottate con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti. In caso di urgenza, con la presenza di tutti i suoi componenti e per accettazione unanime, il Consiglio Direttivo può decidere la trattazione di argomenti non iscritti all'ordine del giorno.

I verbali di ogni adunanza del Consiglio Direttivo, redatti a cura del segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto l'adunanza, vengono conservati agli atti.

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'Associazione. Spetta, a titolo esemplificativo, al Consiglio:

- a) curare l'esecuzione delle deliberazioni assembleari;
- b) redigere il bilancio di esercizio;
- c) predisporre gli eventuali regolamenti interni;

d) stipulare tutti gli atti e contratti inerenti l'attività associativa;

e) deliberare sui provvedimenti di esclusione degli associati;

f) nominare i responsabili delle commissioni di lavoro e dei settori di attività in cui si articola la vita dell'Associazione;

g) compiere tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione dell'Associazione, compreso la determinazione della quota associativa annuale e la modalità del suo versamento;

h) deliberare sulle domande di nuove adesioni oppure eventualmente delegare uno o più dei propri membri, come pure altri associati, a esaminare le domande di adesione;

i) vigilare sul buon funzionamento di tutte le attività associative e sul coordinamento delle stesse.

#### **Art. 12 (Sostituzione membri del Consiglio - Decadenza organo)**

Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, come pure in caso di decadenza dalla carica dovuta ad assenze ingiustificate per almeno tre volte consecutive, uno dei componenti il Consiglio Direttivo decada dall'incarico, il Consiglio Direttivo può provvedere alla sua sostituzione nominando il primo tra i non eletti in sede di Assemblea per il rinnovo delle cariche associative, che rimane in carica fino allo scadere dell'intero Consiglio, con ratifica da parte dell'Assemblea degli associati immediatamente successiva. Nell'impossibilità di attuare tale modalità, il Consiglio non procederà a nessuna sostituzione e provvederà a convocare l'Assemblea degli associati cui spetterà eleggere i sostituti per il reintegro dell'organo fino alla sua naturale scadenza.

Se viene meno la maggioranza dei componenti o comunque, se viene meno la maggioranza dei componenti originariamente eletti ad inizio mandato, il

Consiglio Direttivo è decaduto e i componenti rimasti in carica debbono convocare entro 20 giorni l'Assemblea perché provveda alla elezione di un nuovo Consiglio e dovranno astenersi dal compiere atti diversi da quelli urgenti e di mera ordinaria amministrazione.

#### **Art. 13 (Presidente)**

Il Presidente ha la rappresentanza e la firma legale dell'Associazione.

Il Presidente, eletto dal Consiglio Direttivo, ha il compito di presiedere lo stesso nonché l'Assemblea degli associati, stabilisce l'ordine del giorno delle riunioni del Consiglio Direttivo, le presiede e coordina l'attività dell'Associazione con criteri di iniziativa per tutte le questioni non eccedenti l'ordinaria amministrazione.

Il Presidente cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e in caso di urgenza ne assume i poteri chiedendo ratifica allo stesso dei provvedimenti adottati nella riunione immediatamente successiva.

Nel caso non venga delegato nessun consigliere alla carica di Tesoriere, le funzioni di quest'ultimo vengono esercitate dal Presidente.

Il Presidente può conferire ai membri del Consiglio parte dei suoi compiti in via transitoria o permanente, può altresì conferire sia ai Soci che a terzi procure speciali o ad negotia per determinati atti o categorie di atti.

In caso di sua assenza o legittimo temporaneo impedimento le sue funzioni spettano al Vice Presidente.

In caso di accertato definitivo impedimento o di dimissioni, spetta al Vice Presidente convocare entro 30 giorni il Consiglio Direttivo per l'elezione del nuovo Presidente.

#### **Art. 14 (Tesoriere)**

Spettano al Tesoriere le seguenti funzioni e compiti:

- curare l'uso delle risorse e dei fondi dell'Associazione, in attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea dei soci e del Consiglio Direttivo;
- sovrintendere alla tenuta della contabilità e di tutti gli adempimenti di natura fiscale, legale e valutaria ivi compresi i rapporti con gli istituti bancari e l'Amministrazione PP.TT.

#### **Art. 15 (Segretario)**

Il Consiglio Direttivo nomina al proprio interno un Segretario il quale dovrà:

- redigere i verbali del Consiglio Direttivo;
- la tenuta del libro soci;
- la verifica della esecuzione delle delibere;
- diramare gli inviti per le convocazioni del Presidente;
- tenere la corrispondenza e curare i documenti dell'Associazione;
- ed in genere assistere il Presidente in tutte le sue funzioni relative all'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo.

#### **Art. 16 (Organo di Controllo e Revisore legale)**

L'Organo di Controllo, anche monocratico, è nominato al ricorrere dei requisiti previsti all'art. 30 del Codice del Terzo settore. 2. L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dall'Associazione e sul suo concreto funzionamento. Esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale dell'Associazione e attesta che il bilancio sociale, nel caso in cui la sua redazione sia obbligatoria o sia ritenuta opportuna, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'art. 14 del

Codice del Terzo settore. 3. Nei casi previsti dal Codice del Terzo settore, l'Organo di Controllo, purché composto da revisori legali ed in alternativa alla contemporanea nomina di un revisore legale dei conti o di una società di revisione legale, può assumere inoltre le funzioni di revisione legale dei conti. 4. L'Organo di Controllo, quando nominato in composizione collegiale, è composto da tre membri effettivi e due supplenti, nominati dall'Assemblea. Nomina nel suo seno il Presidente. 5. L'Organo di Controllo, anche monocratico, dura in carica quattro anni, è riconfermabile e i suoi componenti possono essere revocati solo per giusta causa dall'Assemblea. 6. I membri dell'Organo di Controllo devono essere soggetti esterni e non appartenere all'Associazione, devono adempiere al loro dovere con la professionalità e la diligenza richieste dalla natura dell'incarico; costituiscono cause di impedimento alla nomina quelle previste all'articolo 2399 del Codice Civile; il componente dell'Organo di Controllo o, in caso di Organo di Controllo collegiale almeno uno dei suoi membri, deve essere scelto tra le categorie di soggetti di cui all'art. 2397, comma 2 Codice Civile. 7. Di ogni seduta è disposto il verbale che deve essere trascritto sul libro dell'Organo di Controllo custodito e tenuto a cura del medesimo.

#### **Art. 17 (Esercizio sociale)**

L'esercizio sociale va dal giorno 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Il Consiglio Direttivo deve predisporre il bilancio d'esercizio da presentare all'Assemblea degli associati.

Il bilancio d'esercizio deve essere approvato dall'Assemblea degli associati entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale o anche successivamente purché nel rispetto del termine previsto per il deposito del bilancio presso il

RUNTS entro il 30 giugno.

Il bilancio d'esercizio verrà depositato in copia presso la sede dell'Associazione durante i quindici giorni che precedono l'Assemblea, affinché gli associati possano prenderne visione. Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse eventualmente svolte nei documenti del bilancio di esercizio. Laddove ciò sia ritenuto opportuno dal consiglio direttivo o ne ricorrano i presupposti di legge, il consiglio direttivo, entro i medesimi termini previsti per il bilancio di esercizio, predispone il bilancio sociale, da sottoporre all'assemblea degli associati per la definitiva approvazione.

#### **Art. 18 (Risorse economiche)**

Le entrate dell'Associazione sono costituite da:

- quote e contributi degli associati;
- eredità, donazioni e legati;
- contributi dello Stato, delle Regioni, di Enti locali, di Enti e Istituzioni pubblici; contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali;
- entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- proventi dalla cessione di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria, e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
- entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi.

Le risorse economiche dovranno essere completamente destinate al

raggiungimento delle finalità istituzionali; è pertanto vietata la distribuzione di eventuali avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione.

L'Associazione può essere proprietaria di beni mobili e immobili.

Qualora l'Associazione si avvalga di beni di proprietà dei soci o dei terzi, questi dovranno essere detenuti a titolo di comodato o di locazione.

Le donazioni sono accettate dal Consiglio Direttivo. I lasciti testamentari sono accettati con beneficio d'inventario dal Consiglio Direttivo.

L'assemblea delibera sull'utilizzazione di donazioni e lasciti in armonia con le finalità statutarie dell'Associazione.

#### **Art. 19 (Pubblicità e trasparenza degli atti associativi)**

Oltre alla regolare tenuta dei libri associativi (Assemblea, Consiglio Direttivo, Soci), deve essere assicurata una sostanziale pubblicità e trasparenza all'attività dell'Associazione, con particolare riferimento ai bilanci o rendiconti annuali.

Tali documenti associativi, conservati presso la sede associativa, devono essere messi a disposizione degli associati per la consultazione: chi desidera avere copia dei documenti dovrà farsi carico delle relative spese.

L'associazione istituisce i seguenti libri sociali obbligatori:

- il libro dei Soci;

- i libri verbali delle riunioni e delle deliberazioni adottate dall'Assemblea dei Soci e dal Consiglio direttivo.

Tutti i soci possono prendere visione dei libri sociali.

#### **Art. 20 (Comitati e Commissioni)**

Il Consiglio Direttivo può istituire, deliberandone le funzioni ed i compiti, comitati e/o commissioni composte da soci e solo eccezionalmente persone

non socie.

I Comitati e le Commissioni avranno come unico scopo quello di realizzare le finalità istituzionali ed i programmi approvati dall'Assemblea dei Soci.

Un regolamento interno redatto a cura del Consiglio Direttivo disciplinerà le modalità di lavoro e di deliberazione di ciascuna commissione e/o comitato.

#### **Art. 21 (Scioglimento)**

Lo scioglimento dell'Associazione deve essere deliberato dall'Assemblea straordinaria con il voto favorevole con almeno tre quarti degli associati aventi diritto di voto. In caso di scioglimento dell'Associazione sarà nominato un liquidatore scelto anche fra i non associati, che curi anche la liquidazione di tutti i beni mobili e immobili ed estingua le obbligazioni in essere.

Il patrimonio, dedotte le passività, sarà devoluto, previo parere positivo del competente Ufficio del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto deciso dal Consiglio Direttivo.

È esclusa, in ogni caso, qualunque ripartizione tra i soci del patrimonio residuo

#### **Art. 22 (Regolamento interno)**

Particolari norme di funzionamento e di esecuzione del presente Statuto potranno essere eventualmente disposte con regolamento interno da elaborarsi a cura del Consiglio Direttivo e da approvarsi da parte dell'Assemblea ordinaria dei soci.

#### **Art. 23 (Clausola Compromissoria)**

Qualsiasi controversia dovesse sorgere per l'interpretazione e l'esecuzione del presente statuto tra gli organi, tra i soci, oppure tra gli organi e i soci, deve essere devoluta alla procedura di conciliazione che verrà avviata da un

amichevole conciliatore, il quale opererà secondo i principi di indipendenza, imparzialità e neutralità, senza formalità di procedura entro 60 giorni dalla nomina.

Il conciliatore, qualora non individuato preventivamente dall'assemblea, è nominato di comune accordo tra le parti contendenti e, in difetto di accordo entro trenta giorni, da un Centro di conciliazione indipendente.

La determinazione raggiunta con l'ausilio del conciliatore avrà effetto di accordo direttamente raggiunto tra le parti.

In caso di mancato accordo, la controversia sarà rimessa al giudizio di un arbitro amichevole compositore che giudicherà secondo equità e senza formalità di procedura, dando luogo ad arbitrato irrituale.

L'arbitro sarà scelto di comune accordo fra le parti contendenti; in mancanza di accordo entro trenta giorni, la nomina dell'arbitro sarà effettuata dal Presidente del Tribunale di Bologna.

#### **Art. 24 (Rinvio)**

Per tutto quanto non è previsto dal presente Statuto si fa rinvio al codice civile, al decreto legislativo 117/2017 (cd. Codice del Terzo Settore) ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico italiano e della normativa in materia di associazioni di promozione sociale.

F.to: LORENZO BERGAMI

" FEDERICA ZINI notaio